

“ALESSI S.p.A.”

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 231/01

1ª edizione:	Consiglio di Amministrazione del 12.12.2011
2ª edizione:	Consiglio di Amministrazione del 5.5.2015
3a edizione:	Consiglio di Amministrazione del 17.2.2016

PARTE GENERALE

INDICE

PREMESSA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

- 1.1 PRINCIPI GENERALI
- 1.2 LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D. LGS. 231/01
- 1.3 I CRITERI D'IMPUTAZIONE OGGETTIVA: L'INTERESSE E IL VANTAGGIO
- 1.4 LE SANZIONI
- 1.5 LE MISURE CAUTELARI
- 1.6 CRITERI DI IMPUTAZIONE SOGGETTIVA. L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
- 1.7 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

2. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ ALESSI S.P.A.

- 2.1 IL GRUPPO
- 2.2 LA DISTRIBUZIONE
- 2.3 IL MERCATO DI RIFERIMENTO

3 PRINCIPI DI CORPORATE GOVERNANCE DI ALESSI S.P.A.

- 3.1 LA POLITICA AZIENDALE: L'ADOZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 231/01
 - 3.2.1 IL MODELLO DI *GOVERNANCE*
 - 3.2.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED IL SISTEMA DELLE DELEGHE
 - 3.2.3 IL SISTEMA DI GESTIONE
 - 3.2.4 IL SISTEMA INFORMATIVO
 - 3.2.3 IL CODICE ETICO

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ALESSI S.P.A.

- 4.1 ADOZIONE E MODIFICA DEL MODELLO
- 4.2 FUNZIONE DEL MODELLO
- 4.3 I DESTINATARI DEL MODELLO
- 4.4 LA STRUTTURA DEL MODELLO
- 4.5 CARATTERISTICHE DEL MODELLO
- 4.6 IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI IN RELAZIONE AD ALCUNE TIPOLOGIE DI REATO
- 4.7 INDIVIDUAZIONE DEI REATI CONSIDERATI A "RISCHIO NON RILEVANTE"
- 4.8 CREAZIONE DI PROTOCOLLI SPECIFICI E AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

- 5.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI
- 5.2 INFORMAZIONE AD AMMINISTRATORI, SINDACI E SOCIETÀ DI REVISIONE
- 5.3 INFORMAZIONE A COLLABORATORI, CONSULENTI E SOGGETTI TERZI.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

- 6.1 INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DELL'ODV
- 6.2 DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DELL'ORGANISMO
- 6.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV
- 6.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 6.5 REPORTING DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI
- 6.6 VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO
- 6.7 CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

- 7.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE
- 7.2 VIOLAZIONI DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO
- 7.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI IN POSIZIONE NON DIRIGENZIALE
- 7.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
- 7.5 MISURE NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI
- 7.6 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI E SOGGETTI TERZI

ALLEGATO 1. ELENCO DEI REATI “PRESUPPOSTO”

ALLEGATO 2. ORGANIGRAMMA

ALLEGATO 3. CODICE ETICO

PREMESSA

La Società ALESSI S.P.A. al fine di adeguarsi ai dettami del Decreto Legislativo 231/2001 in data 12 dicembre 2011 ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, per brevità, "Modello"), si è dotata di un Codice Etico, che costituisce allegato del Modello medesimo, e ha nominato un Organismo di vigilanza monosoggettivo.

Nella convinzione che l'adozione di un Modello organizzativo e gestionale sia uno strumento di prevenzione, gestione e controllo a supporto della Società e del suo personale, ALESSI S.P.A. ha avviato un percorso, in continua evoluzione, di informazione, promozione e condivisione a tutti i livelli manageriali e operativi, per garantire la piena attuazione delle finalità promosse dal Modello ed il suo progressivo miglioramento.

Con l'entrata in vigore della Legge 190/12 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario adeguare il Modello ed il Codice Etico, introducendo nell'ambito dei reati presupposto, i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25) e di corruzione tra privati (art. 25 – ter lett. *s bis*).

Inoltre, a seguito della novella legislativa 22 maggio 2015, n. 68, il Consiglio di Amministrazione ha nuovamente aggiornato il Modello, per adeguarlo all'introduzione, tra i reati ambientali presupposto previsti dall'art. 28-undecies D. Lgs. 231/2001, delle fattispecie di inquinamento ambientale, disastro ambientale – sia nella forma dolosa che colposa –, nonché di associazione a delinquere comune e mafiosa, con l'aggravante ambientale, e di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. Analogamente, in linea con le innovazioni apportate dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 ad alcuni reati presupposto che interessano i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i reati societari, il Modello ha subito ulteriori modifiche riferite alle rispettive parti speciali.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Principi generali

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito, per brevità, il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con il decreto in questione è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento nazionale un regime di responsabilità amministrativa degli enti che si aggiunge a quella della persona fisica, appartenente all'ente, che ha materialmente realizzato il fatto illecito.

Si tratta di una responsabilità amministrativa *sui generis* poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue alla commissione di un reato e presenta le garanzie proprie del processo penale.

Il decreto fissa i principi generali ed i criteri di attribuzione della responsabilità, nonché le sanzioni ed il relativo procedimento di accertamento ed applicativo.

Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti illeciti, in conseguenza dei quali sorge la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 5 del decreto fa riferimento a due categorie di soggetti, di fatto considerando rilevante ai fini dell'attivazione della responsabilità la condotta di ogni agente, qualunque ne sia la collocazione interna, sia essa apicale o subordinata.

L'ente è infatti responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da:

- a) c.d. soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- b) c.d. soggetti sottoposti, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (in sostanza, nel caso delle società, i dipendenti dell'Ente).

La responsabilità dell'ente è una responsabilità autonoma, nel senso che sussisterà anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

1.2 Le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01

In base al D. Lgs 231/01 l'ente può essere chiamato a rispondere soltanto in occasione della realizzazione di determinati reati, espressamente indicati dal legislatore ed elencati negli artt. da 24 a 25 duodecies del Decreto stesso o previsti da leggi specifiche.

Le fattispecie di reato, il cui novero è stato ampliato da successivi interventi normativi, sono indicate nell'All. 1 del presente Modello.

La responsabilità amministrativa degli Enti può configurarsi anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

È, inoltre, sanzionata la commissione nelle forme del tentativo.

1.3 I criteri d'imputazione oggettiva: l'interesse e il vantaggio

La sanzione amministrativa può essere applicata alla società esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale e solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato nell'interesse o a vantaggio della società da parte di soggetti qualificati (apicali o sottoposti).

Tale condizione consente di escludere la responsabilità dell'Ente nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.

Il "vantaggio" o "interesse" rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità.

L'interesse della società, quanto meno concorrente, va valutato *ex ante* mentre il vantaggio richiede una verifica *ex post*.

1.4 Le sanzioni

Il decreto legislativo 231/01 prevede un articolato sistema di sanzioni amministrative, piuttosto gravose a seconda del reato realizzato.

In particolare l'art. 9 del decreto 231/2001 prevede che possano essere irrogate - nelle modalità di seguito descritte - sanzioni pecuniarie, interdittive, ma anche la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie** vengono comminate in ogni caso di condanna definitiva e vanno determinate per quote (in numero non inferiore a cento né superiore a mille).

L'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.

Il legislatore indica, con riferimento a ciascun illecito, i minimi e i massimi edittali entro cui il Giudice deve quantificare la pena.

Il numero di quote è determinato, a discrezione del Giudice, in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente ed all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, comma 1).

Anche la quantificazione di ciascuna quota è rimessa alla discrezionalità del Giudice che utilizza, quale suo parametro allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 11, comma 2).

L'art. 12 del D.Lgs. 231/01 prevede, peraltro, alcune ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Aggravamenti di pena sono, invece, previsti dall'art. 21 del Decreto in caso di pluralità di illeciti.

Le **sanzioni interdittive** si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e consistono nelle seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore a tre mesi, né eccedere i due anni.

Condizione per la comminazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

(a) che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da soggetti sottoposti, che la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

(b) che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non possono, al contrario, essere comminate nei casi sopra esaminati in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

Vi è, inoltre, un'ulteriore ipotesi di esenzione dall'applicazione delle sanzioni interdittive.

Infatti, qualora concorrano tutte le seguenti condizioni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, le sanzioni interdittive non vengono applicate:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Qualora queste condizioni vengano poste in essere tardivamente, e sempre che l'Ente ne abbia fatto espressa richiesta entro 20 giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, è possibile ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria (art. 78).

Nella scelta della sanzione interdittiva idonea a prevenire illeciti del tipo di quello commesso, il Giudice deve attenersi agli stessi criteri già visti sopra per le misure pecuniarie.

È possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente.

In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente.

Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può difatti anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

Fra le varie misure interdittive, quella della interdizione dall'esercizio dell'attività (comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività medesima) non può esser comminata se non quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata.

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee. Tuttavia, nel caso in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed sia già stato condannato, almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività tale sanzione può essere disposta in via definitiva. Allo stesso modo il Giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando l'Ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

È sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta l'interruzione dell'attività dell'Ente, se questo svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il Giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'Ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.

La **confisca** del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta in caso di condanna. Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato, la stessa può anche avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

La **pubblicazione della sentenza di condanna**, anche solo per estratto, in uno o più giornali indicati dal giudice a spese dell'Ente condannato può esser disposta dal giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.

1.5 Le misure cautelari

Durante le more del procedimento penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre in via cautelare le misure interdittive sopra descritte.

Condizione per l'applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di responsabilità dell'ente oltre ad elementi da cui emerga il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole.

Come per le misure cautelari del processo contro la persona fisica, anche quelle relative agli enti devono possedere i requisiti di proporzionalità, idoneità ed adeguatezza (art. 46): devono essere proporzionate all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, idonee alla natura

ed al grado dell'esigenze cautelari ed adeguate alla concreta esigenza cautelare per la quale la misura è stata richiesta, non potendo la stessa essere soddisfatta con diversa misura.

La durata delle misure sanzionatorie irrogate in via cautelare (art. 51) è determinata dal giudice e non può, in ogni caso, essere superiore ad un anno.

Se è già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, la durata della misura cautelare può essere corrispondente a quella della condanna, fermo il limite di tre anni e mezzo (art. 51, comma 2).

Il legislatore prevede, poi, ipotesi di sospensione delle misure cautelari nonché di revoca e sostituzione delle stesse.

Anche in sede cautelare, è possibile che, in luogo delle sanzioni interdittive, si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

1.6 Criteri di imputazione soggettiva. L'adozione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa occorrerà altresì dimostrare che il reato rappresenti espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa di organizzazione in quanto ciò che si rimprovera all'ente è il fatto di non aver adottato misure cautelari atte a prevenire il rischio reato.

Il criterio di imputazione soggettiva legato alla colpevolezza di organizzazione si differenzia qualora il reato sia stato commesso da soggetti apicali piuttosto che dai sottoposti.

L'art. 6 del decreto stabilisce infatti che, in caso di commissione di uno dei reati contemplati dal decreto da parte dei vertici, l'ente non è chiamato a rispondere se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto illecito modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Il decreto definisce quali siano le caratteristiche minime obbligatorie che il modello definito alla lettera a) deve possedere per potere essere considerato efficace allo scopo e precisamente (art. 6 comma 2):

- 1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) individuare un organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- 5) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- 6) introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Qualora il reato venga commesso dai soggetti subordinati, l'art. 7 prevede che "L'ente sarà responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" mentre "è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'ente,


prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”. L’onere probatorio a carico del soggetto collettivo è in tal caso più lieve.

Il comma 3 dell’art. 7 stabilisce che il modello deve prevedere in relazione alla natura e dimensioni dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta misure idonee:

- a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge
- a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è facoltativa e non obbligatoria. La sua mancata adozione non comporta dunque alcuna sanzione, tuttavia espone l’ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

In conclusione, il fondamento della responsabilità dell’ente ed il suo accertamento possono essere sinteticamente rappresentati nel seguente schema:



1.7 Le linee guida di Confindustria

Le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001”, approvate da Confindustria in una prima versione in data 7 marzo 2002 (di seguito, per brevità, le “Linee Guida”), possono essere quindi schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

A. individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;

B. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati attraverso l’adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:

- codice etico;

- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione;

C. obblighi di informazione da parte dell'organismo di vigilanza e verso l'organismo di vigilanza.

Le Linee Guida sono state oggetto di successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali risale al marzo 2014. Detti aggiornamenti sono stati determinati dalla necessità di adeguare le Linee Guida alle successive modifiche legislative che hanno introdotto nel corpus del Decreto i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. reati di Market Abuse), i reati transnazionali, i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e i reati ambientali.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità di un modello di organizzazione, gestione e controllo, dovendo questo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società a che ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

2. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ ALESSI S.P.A.

2.1 Il Gruppo

Il Gruppo Alessi nasce nel 1921, quando Giovanni Alessi Anghini crea ad Omegna un'officina di torneria in lastra con fonderia. I primi articoli prodotti sono caffettiere e vassoi, ai quali si aggiunge una vasta serie di accessori per il servizio della tavola.

Dal 1951 la Società ha assunto la forma di Spa.

Nel corso degli anni ha subito una forte evoluzione strutturale e strategica, fino a diventare Gruppo leader nel suo settore.

Il Gruppo Alessi, a proprietà interamente familiare, opera nel settore degli accessori per casalinghi, dei complementi da tavolo e della regalistica ed ha acquisito negli anni un significativo vantaggio competitivo di differenziazione grazie all'alto contenuto di design dei suoi prodotti e alla loro elevata qualità.

Il Gruppo si compone di sei società operative (Alessi S.p.A., Alessi France Eurl, Alessi Deutschland GmbH, Alessi UK Ltd, Alessi USA Inc., Alessi Japan Ltd).

La Alessi (società industriale) detiene il 100% delle altre 5 società che svolgono attività esclusivamente commerciale per la distribuzione dei prodotti del Gruppo.

Alessi S.p.A. è la principale società operativa del Gruppo ed è attiva nella creazione e produzione di tutti i prodotti con i marchi 'Alessi', 'A di Alessi', 'Officina Alessi'.

Attualmente la produzione è così articolata:

- una parte dedicata alla produzione di tipo industriale, prevalentemente in grande serie, in acciaio inossidabile e in plastica (punzone 'ALESSI');
- una parte dedicata alla ricerca, alla sperimentazione e alla piccola-media serie, prevalentemente in tutti i tipi di metalli (punzone 'OFFICINA ALESSI');

- una parte che accoglie prodotti dal design “democratico”, ovvero il meglio del design a prezzi accessibili (punzone ‘A di ALESSI’).

Alessi S.p.A. produce nei propri stabilimenti una parte dei prodotti in acciaio inox mentre si avvale di aziende esterne per la produzione di tutti gli altri articoli eseguiti in materiali diversi dall'acciaio inox.

Tutte le fasi di lavorazione sono eseguite all'interno dello stabilimento tranne la pulitura e poche altre lavorazioni affidate a terzisti della zona,

Da alcuni anni anche parte della produzione tradizionale (inox) è stata terziarizzata presso aziende specializzate in estremo Oriente. Essa commercializza per una parte non rilevante del proprio giro d'affari prodotti dell'americana Kitchen Aid.

2.2 La distribuzione

Nel corso degli anni '80, parallelamente alle scelte sui prodotti veniva portata a compimento un'altra “rivoluzione” a livello distributivo. In Italia, principale mercato di sbocco da sempre, veniva progressivamente abbandonato il canale di vendita dei grossisti per affidare la distribuzione a punti di vendita al dettaglio: negozi specializzati in articoli casalinghi, arte della tavola, regalistica ecc..La rete di agenti in larga parte monomandatari veniva suddivisa essenzialmente per regione geografica. Il numero dei clienti è ora di oltre mille unità con una copertura molto capillare su tutto il territorio nazionale.

Parallelamente le esigenze di carattere logistico, per raggiungere una clientela tanto frazionata, venivano risolte con l'implementazione di un magazzino di picking e packing a Crusinallo di Omegna da dove vengono gestite tutte le spedizioni.

Nel corso degli anni '90 con la costituzione delle filiali estere il modello distributivo italiano è stato applicato in tutta l'Europa occidentale trasformando i distributori locali in agenti mono o plurimandatari. In alcuni casi la decisione è stata invece quella di assumere direttamente il controllo del mercato locale attraverso la costituzione di proprie società commerciali: Germania, Francia, Gran Bretagna. In questo modo il numero di clienti diretti ha assunto una dimensione considerevole.

Nei Paesi europei affidati ad agenti indipendenti, per agevolare gli adempimenti amministrativi ai clienti finali, la Alessi Spa ha affidato la propria rappresentanza fiscale a consulenti locali.

La clientela diretta del Gruppo è costituita da oltre 5.000 negozi selezionati localizzati in tutta Europa e da alcuni importatori attivi nel resto del mondo. Negli ultimi anni, anche a causa della riduzione dei volumi di vendita dovuta alla crisi generalizzata, il Gruppo ha cominciato a distribuire i propri prodotti anche nella grande distribuzione e distribuzione organizzata. È andato anche sviluppandosi un nuovo canale di vendita B2B principalmente dedicato alle forniture per le promozioni della Grande Distribuzione.

2.3 Il mercato di riferimento

Alessi opera nel settore dei casalinghi e complementi per la tavola in metallo fin dalla sua nascita nel 1921. Nel corso degli anni grazie alla collaborazione con i principali designers a livello mondiale i materiali utilizzati si sono molto ampliati. Porcellana, cristallo, legno e plastica hanno assunto un ruolo fondamentale nelle produzioni offerte. Sempre grazie a questa collaborazione i prodotti si sono diversificati ed oggi coprono anche il piccolo arredamento, gli elettrodomestici, gli accessori per bagno, telefoni, tablet multimediale, ecc. Questa diversificazione è stata attuata anche per contrastare il fenomeno della riduzione del mercato tradizionale di riferimento causato dal cambiamento dei consumi, spostatisi negli ultimi dieci/quindici anni, da settori tradizionali quali la casa all'elettronica, viaggi, cellulari ecc. ed ulteriormente penalizzato dal crollo dei matrimoni.

I principali concorrenti di Alessi sono sia i concorrenti diretti che i produttori di prodotti sostitutivi. Tra i principali concorrenti si citano Sambonet, ICM e Lagostina nel comparto pentole, WMF e Berndorf in

quello delle posate, Guzzini e Bodum nel segmento plastica, Ginori e Rosenthal (ora Sambonet) nella porcellana e Riedel nel cristallo.

La società, che si posiziona nel segmento alto del mercato ove ne è attualmente leader come una delle pochissime “fabbriche italiane del design”, ha acquisito negli anni un significativo vantaggio competitivo di differenziazione grazie all’alto contenuto di design dei suoi prodotti e alla loro elevata qualità. Negli ultimi anni questo vantaggio è andato via via affievolendosi a causa dell’utilizzo del design da parte dei principali concorrenti. L’unicità e la novità del design Alessi rimangono comunque fondamentali e sono confermate dal gran numero di premi e riconoscimenti assegnati ai prodotti Alessi.

3. PRINCIPI DI CORPORATE GOVERNANCE DI ALESSI S.p.A.

3.1 La politica aziendale: l’adozione del Modello di gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/01

Alla luce delle indicazioni fornite dal D.lgs. 231/01, ALESSI S.p.A. (di seguito “Alessi S.p.A.” o “la Società”) ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere all’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) seguendo l’iter procedimentale esaminato nei capitoli seguenti.

La scelta di adozione del Modello si ritiene che possa costituire, unitamente alla codificazione di precise regole di comportamento, un efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome o/e per conto della società, affinché nell’espletamento delle loro attività siano indotti a comportamenti ispirati dall’etica ed in linea con le regole e le procedure contenute nel Modello.

Lo scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente disciplina.

Il Modello di ALESSI S.p.A. detta regole e prevede procedure che la Società si impegna a far rispettare al fine di poter beneficiare dell’esenzione dalla responsabilità amministrativa in caso di commissione di uno dei reati previsti nel decreto ed intende costituire, più in generale, un miglioramento delle regole di *governance* societaria.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto del sistema di gestione aziendale costituito dall’insieme delle procedure e di controllo operanti in azienda, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui Processi Sensibili.

Sono stati pertanto analizzati i seguenti elementi:

- il modello di governance;
- la struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe;
- i sistemi di gestione;
- il sistema informativo;
- il codice etico.

3.2.1 Il modello di *governance*

Alessi S.p.A. è una società per azioni con socio unico (Carlo ed Ettore Alessi di Alberto, Michele, Alessio e Stefano Alessi Anghini & C. S.A.P.A.), amministrata da un Consiglio di Amministrazione investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Ad esso spetta la gestione dell’impresa ed il compimento di tutti gli atti ritenuti opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli riservati dalla legge o dalla volontà dei soci alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri effettivi; tra questi il consigliere Alberto Alessi Anghini riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il consigliere Michele Alessi Anghini ricopre il ruolo di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire ad alcuni consiglieri specifiche deleghe.
In particolare:

a) in data 29/10/2009, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al Presidente, consigliere Alberto Alessi Anghini, con firma singola, i poteri per assumere tutte le decisioni in comprovati casi di necessità e urgenza per l'amministrazione ordinaria della società, portandole poi a conoscenza e ratifica del competente organo nella riunione successiva. È inoltre investito della firma sociale e della rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

In data 13/05/2013 il Consiglio di Amministrazione ha successivamente confermato tali poteri.

A lui sono attribuite le seguenti aree di competenza: il presidio della missione di design excellence, anche attraverso la gestione diretta dello sviluppo prodotto, della comunicazione istituzionale e dei progetti di licensing e la supervisione della qualità degli strumenti di marketing.

b) in data 29/10/2009 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al Vicepresidente, consigliere Michele Alessi Anghini, con firma singola, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli relativi a:

- operazioni immobiliari di qualunque genere;
- iscrizioni di ipoteche, privilegi e simili su qualunque bene della società;
- sottoscrizione, alienazione, permuta e simili relative a partecipazioni in società di qualunque genere;
- costituzione di società di qualunque genere;
- assunzione di finanziamenti di qualsiasi natura di importo superiore ad euro 3.000.000 (tre milioni);
- alienazione di qualsiasi cespite della società di valore originario di acquisto superiore ad euro 1.000.000 (un milione);
- ogni altra operazione comunque definita o denominata che impegni la società per un importo superiore ad euro 500.000 (cinquecentomila).

Al medesimo Amministratore Delegato sono affidate inoltre l'integrazione complessiva del sistema, la supervisione dell'operato dell'eventuale Direttore Operations, qualora nominato, ed il coordinamento del comitato strategico.

In data 13/05/2013 il Consiglio di Amministrazione ha successivamente confermato tali poteri.

c) in data 11/11/2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al consigliere Marco Pozzo tutti i poteri di ordinaria amministrazione con firma singola nel limite di euro 500.000 per singola operazione e al fine di garantire la corretta gestione economica, amministrativa e finanziaria della Società e delle sue controllate e nell'ambito del potere di indirizzo e supervisione del Consiglio di Amministrazione.

Peraltro, nell'esercizio dei suddetti poteri, l'Amministratore Delegato è autorizzato ad operare oltre i limiti citati con firma congiunta del Presidente o del Vicepresidente.

Inoltre, lo stesso Amministratore Delegato è stato individuato quale datore di lavoro, legale rappresentante, committente nelle materie afferenti la sicurezza ed igiene del lavoro, i cantieri temporanei e mobili, l'ecologia, le materie disciplinate dalla normativa UTF e la prevenzione incendi. All'Amministratore Delegato, Dr. Marco Pozzo, sono stati pertanto riconosciuti in via esclusiva la competenza, tutti i più ampi poteri decisionali e di firma, oltre alla più ampia autonomia finanziaria, affinché, in nome e per conto della Società, compia tutti gli atti ed espleti tutte le funzioni volte all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in esame, in un'ottica di costante rispetto ed adeguamento alle evoluzioni della stessa ed alle regole di buona tecnica nelle materie sopra indicate.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato che il suddetto Amministratore Delegato Dr. Marco Pozzo, nell'esercizio delle funzioni delegate, si avvalga della rappresentanza, ad ogni effetto, della

Società stessa avanti a tutti gli enti ed organi privati e pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo, previste dalla normativa generale ed in particolare, con riguardo alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, ai cantieri temporanei e mobili, alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione degli incendi.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato che l'Amministratore Delegato possa conferire a soggetti idonei e qualificati ampie deleghe nelle materie sopra indicate, nell'ipotesi in cui lo dovesse ritenere necessario o opportuno al fine del miglior adempimento dei doveri di legge.

All'Amministratore Delegato è stato attribuito il compito di disporre l'aggiornamento del Modello 231/2001, già adottato dal 2011 ed aggiornato successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che lo stesso Amministratore Delegato valuti la necessità o l'opportunità di conservare, revocare, modificare eventuali deleghe ancora in essere.

d) in data 29/10/2009 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al consigliere Alessio Alessi Anghini, con firma singola, i poteri per assumere tutte le decisioni in comprovati casi di necessità e urgenza per l'amministrazione ordinaria della società, portandole poi a conoscenza e ratifica del competente organo nella riunione successiva. È inoltre investito della firma sociale e della rappresentanza legale della Società di fronte a terzi e in giudizio.

In data 13/05/2013 il Consiglio di Amministrazione ha successivamente confermato tali poteri.

e) in data 29/10/2009 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al consigliere Stefano Alessi Anghini, con firma singola, i poteri per assumere tutte le decisioni per l'amministrazione ordinaria della società. È inoltre investito della firma sociale e della rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. Tali poteri saranno esercitati nell'ambito della supervisione delle attività produttive. In data 13/05/2013 il Consiglio di Amministrazione ha successivamente confermato tali poteri.

Al consigliere Benton Keith Drew non sono state attribuite deleghe.

I doveri di cui all'art. 2403 c.c. sono svolti dal Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, e due supplenti, scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

La revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis e seguenti del c.c. è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

3.2.2 La struttura organizzativa ed il sistema delle deleghe

La struttura organizzativa riguarda le aree in cui sono suddivise le attività societarie attraverso la precisa individuazione delle funzioni preposte e delle relazioni tra i diversi settori.

Al fine di rendere immediatamente evidente il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, ALESSI S.p.A. ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata la propria struttura organizzativa (Organigramma).

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.

L'organigramma è oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il personale della Società tramite apposite comunicazioni organizzative ed è puntualmente aggiornato in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

La Società prevede che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della società di appartenenza.

Si allega organigramma di Alessi S.p.A. (All. 2).

3.2.3 Il sistema di gestione

Nell'ambito della propria gestione, sempre alla ricerca di standard qualitativi elevati, la società ha ottenuto le seguenti certificazioni:

- OHSAS 18001:2007 (gestione della sicurezza): certificato n. 10870 del 02/09/2010 scadente il 01/09/2013 e rinnovato fino al 13/5/2016.
- UNI EN ISO 14001:2004 (gestione dell'ambiente): certificato n. 7764 del 21/05/2010 scadente il 20/05/2013 e rinnovato fino al 13/5/2016.
- AEOF (semplificazione affidabilità e sicurezza doganale): certificato IT AEOF 10 0236 rilasciato il 29/03/2010 valido fino alla revoca

Il complesso delle regole procedurali contenute in ciascun sistema formano parte integrante del Modello della Società in quanto validi presidi di prevenzione di alcune tipologie di processi sensibili.

La Società ha provveduto, altresì, ad adottare specifiche procedure per soddisfare le esigenze 231 che sono contenute nel Manuale allegato al Modello.

3.2.4 Il sistema informativo

Tra i diversi elementi che costituiscono l'ambiente di controllo, riveste un ruolo significativo anche il Sistema Informativo.

Il Sistema Informativo utilizzato dall'impresa è un sistema di tipo tradizionale basato su un'architettura client – server che consente di gestire i processi registrando le operazioni in tempo reale, permettendo la tracciabilità delle stesse e l'identificazione degli autori.

Per garantire la sicurezza del sistema informativo la Società ha adottato il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

3.2.3 Il Codice Etico

Il Codice Etico, che costituisce parte essenziale del Modello, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di ALESSI S.p.A. unitamente all'adozione del Modello.

Nel codice sono espressi i principi etici fondamentali (quali ad esempio lealtà, correttezza e trasparenza) che, permeando ogni processo del lavoro quotidiano, costituiscono elementi essenziali e funzionali per il corretto svolgimento delle attività della società.

Sono state individuate altresì alcune regole comportamentali cui i destinatari del codice etico devono attenersi sia nei rapporti interni alla Società che nelle relazioni con soggetti esterni (ad es. con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, dipendenti, fornitori, etc.)

In tale prospettiva i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali, al fine di rendere eventualmente operante l'esimente di cui all'art.6 del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico, che ha efficacia cogente per i destinatari, si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente o comunque di collaborazione con ALESSI S.p.A.

Esso stabilisce come principio imprescindibile dell'operato di ALESSI S.p.A. il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari nello svolgimento quotidiano delle proprie attività lavorative e dei propri incarichi.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ALESSI S.p.A.

4.1 Adozione e modifica del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 è adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con apposita delibera.

Considerato che il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono di prerogativa del Consiglio di Amministrazione della Società.

Qualora, tuttavia, si rendesse necessario procedere con tempestività le stesse potranno essere approvate dall'Amministratore delegato e successivamente ratificate dal CdA nell'adunanza immediatamente successiva.

In particolare occorrerà provvedere a modificare ed integrare il Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo, interventi legislativi che inseriscano nel D.lgs 231/01 nuove fattispecie di reato di interesse per l'Azienda, significative modifiche dell'assetto societario, il coinvolgimento della società in un procedimento ex D.lgs 231/01, la revisione delle procedure richiamate nel Modello.

Le modifiche del Modello di carattere formale e gli aggiornamenti delle procedure devono essere comunicate all'Amministratore delegato per approvazione.

Tutte le modifiche o le integrazioni del Modello e dei documenti richiamati nello stesso devono essere comunicate all'Organismo di vigilanza.

L'Organismo di vigilanza, coadiuvandosi con le funzioni eventualmente interessate, potrà proporre al CdA eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

4.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure e regole, comprendenti attività di controllo (preventive ed ex post), volto a ridurre in maniera consistente il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione dei «processi sensibili» costituiti dalle attività maggiormente a «rischio di reato» e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone le finalità di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della società, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute in tale documento, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo;
- rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero comportare sanzioni amministrative anche nei confronti dell'azienda;
- sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari agli interessi di ALESSI S.p.A. anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della società oltre che alle disposizioni di legge;

- consentire ad ALESSI S.p.A. grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

4.3 I Destinatari del Modello

I soggetti ai quali il Modello ed il Codice Etico si rivolgono sono tenuti a rispettarne le disposizioni.

Il Modello ed il Codice Etico disciplinano i comportamenti cui devono attenersi i membri degli organi sociali e tutti i soggetti che operano per ALESSI S.P.A. nell'ambito dei rapporti disciplinati nel Modello stesso e nelle procedure allegate, secondo le competenze specificamente individuate.

I soggetti terzi (fornitori, consulenti, partner commerciali) sono destinatari delle previsioni del Codice Etico nei limiti di quanto espressamente formalizzato attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

Tutti i destinatari, come sopra indicati, devono osservare, per quanto applicabile a ciascun soggetto, le regole di condotta prescritte dal Modello e/o dal Codice Etico nonché rispettare, ciascuno per il proprio ambito di competenza, le procedure specifiche richiamate adottando comportamenti idonei al fine di prevenire qualunque situazione illegale o non conforme ai principi ispiratori del Modello e del Codice Etico.

4.4 La struttura del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società è composto da:

- **Parte Generale**
Illustra il Modello di *governance* della società, i contenuti del Decreto, la funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso.
- **Codice Etico**
Allegato alla Parte Generale del Modello, raggruppa tutti i principi ai quali si ispira la Società nella conduzione delle proprie attività.
- **Parti Speciali**
si riferiscono ciascuna alle specifiche tipologie di reato analizzate in occasione delle attività di determinazione delle aree a rischio, individuano le attività sensibili di commissione dei reati e le relative misure di prevenzione.
- **il "Manuale delle procedure"**;
contiene le procedure che definiscono i principi specifici di comportamento che regolano l'attività di ALESSI S.P.A.

La Parte Generale, con i relativi allegati, le Parti Speciali e le procedure costituiscono parte integrante del Modello.

Di seguito sono riportati, in estrema sintesi, i principi a cui si è ispirata l'azienda nella creazione del Modello ed una descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, ovvero i «processi sensibili» sulle cui basi si è potuto redigere il presente documento.

4.5 Caratteristiche del Modello

Gli elementi che devono caratterizzare il presente Modello sono l'*effettività* e l'*adeguatezza*.

L'*effettività* del Modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. Tale requisito si realizza con la corretta adozione ed applicazione del Modello anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio e, quindi, valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito.

L'*adeguatezza* di un Modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto nel prevenire i reati contemplati nel decreto. Tale adeguatezza è garantita dalla esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo, in modo idoneo ad identificare quelle operazioni o Processi Sensibili che possiedono caratteristiche anomale.

La predisposizione del Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Principi cardine cui si è ispirata l'Azienda per la creazione del Modello, oltre a quanto precedentemente indicato, sono:

a) i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001, in particolare:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (analizzato al successivo capitolo 6), in stretto contatto con il vertice aziendale, ritenuto in grado di garantire un risultato soddisfacente del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali nelle aree di attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 valutate nel Modello stesso;
- la messa a disposizione a favore dell'OdV di risorse adeguate affinché sia supportato nei compiti affidatigli per raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle disposizioni contenute nel Modello;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV.

b) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno:

- ogni operazione o azione che interviene in un'area sensibile deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua;
- in linea di principio nessuno deve poter gestire in piena autonomia un intero processo ricadente in un'area sensibile, ovvero deve essere rispettato il principio della separazione delle funzioni;
- i poteri autorizzativi devono essere assegnati coerentemente con le responsabilità attribuite;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli stessi.

4.6 Identificazione dei processi sensibili in relazione ad alcune tipologie di reato

Il lavoro di analisi del contesto aziendale, condotto con l'ausilio di consulenti legali, è stato attuato attraverso il previo esame della documentazione aziendale (tra i quali organigrammi, attività della

società, processi principali, sistema delle deleghe, disposizioni organizzative, procedure aziendali, policies) ed una approfondita ricognizione della struttura organizzativa e delle attività sociali attuata attraverso e una serie di interviste con i soggetti «chiave» risultanti dall'organigramma aziendale e dal sistema delle deleghe (in particolare l'Amministratore Delegato, i dirigenti ed i dipendenti aziendali nelle aree ritenute esposte a maggior rischio di commissione di reato).

Questa fase preliminare si è pertanto proposta l'obiettivo di identificare i processi aziendali esposti maggiormente ai rischi di reato (c.d. *risk assessment*) e di verificare la tipologia e l'efficacia dei controlli esistenti al fine di garantire l'obiettivo di conformità alla legge.

Nella fase di aggiornamento del Modello sono state verificate nuovamente tutte le aree maggiormente esposte a rischio ed i relativi processi sensibili.

Dall'analisi dei rischi condotta da ALESSI S.p.A., ai fini dell'attuazione del D.lgs 231/01, è emerso che le attività sensibili, che saranno dettagliate nelle singole Parti Speciali, riguardano allo stato attuale le seguenti categorie di reati:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – Parte Speciale A
- Reati Societari – Parte Speciale B
- Reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro – Parte Speciale C
- Reati in materia di criminalità informatica e delitti in materia di violazione del diritto d'autore – Parte Speciale D
- Reati in materia ambientale – Parte Speciale E
- Reati in materia di contraffazione di marchi e brevetti, delitti contro l'industria ed il commercio – Parte Speciale F
- Reati di riciclaggio, ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di beni di provenienza illecita, autoriciclaggio - Parte Speciale G

I «processi sensibili» identificati all'esito della fase valutativa in esame sono descritti analiticamente nelle Parti Speciali del presente modello alle quali si rinvia.

Il Modello potrà essere implementato con ulteriori parti speciali relative a reati di nuova introduzione nel D.lgs 231/01 oppure la previsione di nuove attività sensibili in relazione alle categorie di reati già valutate qualora, a seguito dell'aggiornamento del processo di valutazione dei rischi, la Società dovesse rilevare l'esistenza di aree sensibili con riferimento alle fattispecie criminose prese in considerazione.

4.7 Individuazione dei reati considerati a “rischio non rilevante”

A seguito dell'attività di mappatura dei “processi sensibili”, si ritiene che il rischio di commissione di alcune categorie di reati non sia ragionevolmente ravvisabile.

Infatti, si ritiene che i reati di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo di cui all'art. 25-bis e i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato di cui all'art 25-sexies non siano configurabili nell'ambito della realtà aziendale di ALESSI S.p.A.

Rispetto invece ai reati di terrorismo, di cui all'art. 25-*quater*, i reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-*quinquies* e 25-*quater.1* ed i reati *transnazionali*, i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter) non sono state individuate specifiche occasioni di realizzazione del Reato in quanto, pur non potendosi escludere del tutto la loro astratta verificabilità, la loro realizzazione in concreto appare poco verosimile, sia in considerazione della realtà operativa della Società, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei Reati in questione che rilevano in quanto commessi nell'interesse o a vantaggio della Società.

Con riferimento al reato di cui all'art. 25 - *duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) si ritiene che il profilo di rischio di commissione del reato in questione sia alquanto remoto.

In ogni caso le procedure di selezione del personale predisposte da ALESSI S.P.A. garantiscono un adeguato presidio della situazione prevista dalla norma.

4.8 Creazione di protocolli specifici e azioni di implementazione del sistema di controllo preventivo

In seguito all'attività di definizione dei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbe configurarsi la possibilità di commettere i reati richiamati dal D.Lgs.231/01 sono stati elaborati i protocolli necessari a prevenire le fattispecie di rischio–reato rilevate nell'attività di mappatura.

Con riferimento a tali processi, sono state pertanto esaminate le procedure di gestione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le eventuali implementazioni necessarie, con riferimento al rispetto dei seguenti principi:

- separazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione di reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali, delle competenze e responsabilità, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità e coerenti con l'attività in concreto svolta.

L'obiettivo che la Società ALESSI S.p.A. si prefigge è di garantire standard ottimali di trasparenza e tracciabilità dei processi e delle attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente essere commessi i reati previsti dal decreto.

Le procedure di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, il sistema di attribuzione dei poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al modello – già utilizzati o operanti nell'ambito della Società, che non si è ritenuto necessario modificare ai fini del D.Lgs. 231/01.

Qualora nell'ambito della prassi applicativa delle procedure dovessero emergere fattori critici l'Azienda provvederà ad un puntuale adattamento delle stesse per renderle conformi alle esigenze sottese all'applicazione del decreto.

Per una disamina delle procedure si rinvia alle singole Parti speciali e al Manuale delle procedure.

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di ALESSI S.p.A. garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili, secondo le modalità di seguito indicate.

La diffusione è improntata ai principi di completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai destinatari, diversi per ruolo e responsabilità, consapevolezza sui principi di comportamento e di controllo della Società.

In particolare il modello è reso disponibile al personale e a tutti quei soggetti che pur non rivestendo la qualifica formale di dipendenti operano in forza di contratti, anche occasionalmente, per il conseguimento degli obiettivi di ALESSI S.P.A., e sui quali la Società sia in grado di esercitare direzione o vigilanza.

Dell'avvenuta adozione del Modello è data comunicazione in azienda attraverso la consegna a tutti i dipendenti di un opuscolo informativo in cui sono contenute le informazioni essenziali del D. Lgs 231/2001 nonché tramite la pubblicazione sulla rete *intranet* aziendale del Modello di modo che tutti i destinatari possano prenderne visione.

5.1 Formazione e informazione dei dipendenti

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e dei principi del Modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

La formazione potrà avvenire in occasione dell'inizio del rapporto di lavoro nell'ambito della formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro o attraverso corsi di aggiornamento.

Tutti i programmi di formazione, avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati contemplati dal decreto.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del D.Lgs. 231/2001 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e gli argomenti relativi alla diffusione della normativa D.Lgs. 231/01 vengono erogati in ambito di formazione con relativa firma di presenza.

A completamento delle attività di formazione è prevista la compilazione di questionari e di dichiarazioni attestanti l'avvenuta formazione.

5.2 Informazione ad Amministratori, Sindaci e Società di revisione

Il presente Modello viene formalmente consegnato a ciascun Amministratore e Sindaco al momento della formale adozione del Modello.

Dell'avvenuta adozione viene inoltre data notizia alla Società di Revisione.

5.3 Informazione a collaboratori, consulenti e soggetti terzi.

La Società ALESSI S.p.A. promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico anche tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a qualsiasi titolo ed in generale a chiunque abbia rapporti professionali con la Società.

In particolare, ALESSI S.P.A. ha segnalato sul proprio sito Internet l'avvenuta adozione del Modello 231 e ha ivi inserito copia del Codice Etico.

Al fine di garantire la conoscenza e l'informazione sulla politica e sulle procedure adottate dalla Società, è facoltà della stessa di inserire nei contratti con i Soggetti Terzi una clausola specifica con la quale le parti contraenti riconoscono ed accettano i principi del Codice Etico.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

6.1 Individuazione e requisiti dell'OdV

L'esenzione della Società dalla responsabilità amministrativa, come previsto dall'art. 6 l comma lettera b) e d) del D.Lgs. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso. In attuazione di quanto previsto dalla disposizione citata, il Consiglio di Amministrazione della Società ALESSI S.p.A. ha provveduto a nominare tale Organo di Vigilanza identificandolo nella persona di Stefano Calderoni, dotato di specifiche competenze in materia amministrativa, che appare la figura più idonea ad assolvere i compiti che la legge attribuisce all'OdV.

L'OdV, nei casi in cui si rendesse necessaria una competenza professionale di tipo specifico, può avvalersi dell'ausilio di consulenti nominati a sua discrezione.

Tale Organismo, in linea con le disposizioni del Decreto, con le Linee Guida delle principali associazioni di categoria e con la giurisprudenza in materia, possiede le seguenti caratteristiche:

- autonomia e indipendenza:
i requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che non abbia mansioni operative che possano condizionare e contaminare la visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede. A garanzia dell'indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni è previsto che l'Organismo di Vigilanza riferisca al massimo vertice aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione.
- onorabilità:
l'OdV non ha riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati previsti dal D.lgs. 231/01 ovvero la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.
- professionalità ed imparzialità:
l'OdV possiede competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- continuità d'azione:
l'OdV svolge in modo costante le attività necessarie per la vigilanza del Modello;
- disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari:
a dimostrazione dell'effettiva indipendenza, l'OdV possiede un proprio budget di cui potrà chiedere integrazione, ove necessario, e di cui potrà disporre per ogni esigenza funzionale al corretto svolgimento dei compiti. Tale budget è approvato, nell'ambito del complessivo budget aziendale, dal Consiglio di Amministrazione.

La definizione degli aspetti attinenti alle modalità di svolgimento dell'incarico dell'OdV, quali la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da parte delle funzioni aziendali interessate è rimessa allo stesso OdV, il quale potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività.

6.2 Durata in carica, sostituzione e revoca dell'Organismo

La nomina dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di vigilanza resta in carica per anni 5 ed il mandato può essere rinnovato una sola volta per uguale periodo. In ogni caso la persona che riveste la qualifica di OdV rimane in funzione fino alla nomina del successore.

Qualora le caratteristiche dell'OdV dovessero venir meno nel corso dell'incarico il CdA procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo all'OdV i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e onorabilità.

Nel caso in cui l'OdV sia legato da un rapporto di dipendenza con la Società l'incarico decadrà automaticamente al risolversi di tale rapporto.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda l'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dell'Organismo di Vigilanza ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato fatta salva la facoltà di agire nelle competenti sedi per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento dell'OdV.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre – sentito il Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo di Vigilanza *ad interim*. La rinuncia da parte dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

6.3 Funzioni e poteri dell'OdV

I compiti propri dell'OdV possono essere riassunti a livello generale nelle seguenti attività:

- A) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- B) valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati previsti nel decreto ed oggetto di valutazione aziendale;
- C) proporre agli Organi competenti eventuali aggiornamenti del Modello che dovessero emergere a seguito dell'attività di verifica e controllo, allo scopo di adeguarlo ai mutamenti normativi o alle modifiche della struttura aziendale.

Per un efficace svolgimento delle proprie funzioni all'OdV è assegnato il compito di:

- condurre ricognizioni periodiche sulla mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività o della struttura aziendale;
- controllare i sistemi interni di gestione interferenti con le procedure del modello di organizzazione in modo idoneo a rilevare l'esistenza di eventuali criticità;
- con il coordinamento delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, effettuare periodicamente verifiche ispettive di tipo campionario volte all'accertamento del rispetto di quanto previsto dal Modello, in particolare verificare che le procedure ed i controlli previsti all'interno dello stesso siano eseguiti e

documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, anche utilizzando professionisti esterni;

- concordare con il responsabile dell'Area interessata le opportune azioni correttive ove a seguito delle verifiche si rilevi una condizione di criticità;
- condurre attività di indagine per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello a seguito di segnalazioni pervenutegli;
- promuovere idonee iniziative dirette alla diffusione e conoscenza del Modello da parte di tutto il personale anche attraverso appositi incontri di formazione;
- fornire le informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni al Responsabile dell'azione disciplinare qualora ritenga sussistenti gli estremi per l'avvio di un procedimento disciplinare.
- all'esito di ogni attività ispettiva, informativa e propositiva redigere verbale analitico il cui contenuto è riportato in apposito libro.

È compito dell'OdV:

- definire un piano programmatico della attività su base annuale da comunicare al Consiglio di amministrazione;
- documentare le attività di controllo e verifica svolte e conservare tutta la documentazione prodotta nel corso delle suddette;
- verificare le eventuali evoluzioni normative e/o giurisprudenziali rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello e, più in generale, del Decreto, informandone tempestivamente il Consiglio di amministrazione.

Nello svolgimento della sua attività, è previsto che l'OdV:

- possa emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;
- possa avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- possa interpellare tutti i soggetti che rivestono specifiche funzioni all'interno della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dal presente Modello;
- sia autorizzato ad acquisire ed a trattare tutte le informazioni, i dati, i documenti e la corrispondenza inerenti le attività svolte nelle singole aree aziendali e ritenuti necessari per lo svolgimento delle sue attività, nel rispetto delle vigenti normative in tema di trattamento di dati personali;
- sia sufficientemente tutelato contro eventuali forme di ritorsione a suo danno che potrebbero avvenire a seguito dello svolgimento o della conclusione di accertamenti intrapresi dallo stesso;
- adempia all'obbligo di riservatezza che gli compete a causa dell'ampiezza della tipologia di informazioni di cui viene a conoscenza per via dello svolgimento delle sue mansioni.

6.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Ogni soggetto operante per conto della Società ha l'obbligo di trasmettere all'OdV tutte le informazioni ritenute utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, o relative ad eventi che potrebbero generare o abbiano generato violazioni del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico in relazione ai reati previsti dal D.Lgs 231/01, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante a tali fini.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del d.lgs. 231/01.

Ciascun Destinatario del presente Modello è tenuto a segnalare eventuali violazioni o sospetti di violazione del Codice Etico o dei principi di controllo previsti nel Modello stesso (c.d. “segnalazioni”).

La modalità di trasmissione di tali informazioni potrà essere diretta oppure per il tramite dei soggetti apicali sotto la cui responsabilità opera il soggetto dichiarante, ma in ogni caso dovrà avvenire in forma scritta. Al fine di facilitare l’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti l’OdV predispone apposita modulistica dandone apposita diffusione. È inoltre stato attivato l’indirizzo di posta elettronica a cui fare riferimento: odv@alessi.com

Ogni informazione, segnalazione o report, è conservata a cura dell’OdV in un archivio strettamente riservato. L’OdV non prenderà in considerazione le segnalazioni anonime.

Le informazioni acquisite dall’OdV saranno trattate in modo tale da garantire:

- (a) il rispetto dell’anonimato della persona segnalante e della riservatezza della segnalazione inoltrata;
- (b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- (c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità.

A tal fine potrà ascoltare l’autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

In linea generale, verranno garantiti l’anonimato del segnalante e la riservatezza della segnalazione inoltrata salva la possibilità di rivelarne l’identità all’autorità disciplinare ed all’incolpato nei seguenti casi:

- I. consenso del segnalante;
- II. la contestazione dell’addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l’illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l’apertura del procedimento disciplinare;
- III. la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell’anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. ALESSI non prenderà in considerazione segnalazioni anonime.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza, oltre a quanto previsto nelle singole parti speciali, le informazioni concernenti (c.d. “informazioni”):

1. le anomalie o atipicità riscontrate nello svolgimento delle attività lavorative, con riferimento alle aree a rischio individuate nel Modello;
2. i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/2001 riguardanti la Società e i destinatari del modello, direttamente o indirettamente;
3. visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, etc.) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
4. relazioni interne dalle quali emergano responsabilità da parte di soggetti aziendali per le ipotesi di reato previste dal decreto;
5. i rapporti di audit inerenti aree e/o processi sensibili ai sensi del Decreto;

6. i procedimenti disciplinari svolti, le eventuali sanzioni irrogate o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, nel caso in cui rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto;
7. le comunicazioni della Società di revisione/Revisore Contabile riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni o osservazioni sul bilancio della Società;
8. rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
9. mancata collaborazione da parte delle Aree Aziendali (in particolare, rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività);
10. esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto della Società, ovvero di procedimenti a carico della società in relazione a reati rilevanti ai sensi del Decreto;
11. l'esito degli accertamenti disposti a seguito dell'avvio di indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;

Rientrano inoltre negli obblighi di informativa nei confronti dell'OdV anche le notizie correlate a:

- modifiche alla composizione degli organi sociali;
- cambiamenti nella struttura organizzativa aziendale;
- variazioni delle deleghe e delle procure assegnate.

Inoltre, a seguito delle comunicazioni ricevute da parte dell'OdV, le funzioni interessate dovranno prontamente attivarsi per eliminare le criticità indicate provvedendo, qualora sia necessario, a modificare o aggiornare le parti del modello interessate. Dovranno poi dare tempestiva comunicazione delle soluzioni adottate all'OdV.

Per ulteriori obblighi di segnalazione nei confronti dell'OdV nell'ambito delle aree sensibili disciplinate nelle singole sezioni si rinvia alle parti speciali del presente modello nonché alla procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

6.5 Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di tenere informato il Consiglio di Amministrazione sul piano programmatico delle attività che intende svolgere, sulle attività concluse nel periodo, sui risultati raggiunti e sulle azioni intraprese a seguito dei riscontri rilevati.

E' assegnata all'OdV una linea di reporting su base periodica, almeno semestrale, nei confronti del CdA, tramite invio di una relazione informativa, salvo assumere carattere d'immediatezza in presenza di problematiche o gravi rilievi tali per cui si renda necessario darne urgente comunicazione.

Una copia della relazione è trasmessa al Collegio Sindacale.

L'OdV potrà a tal fine essere convocato in qualsiasi momento per motivi urgenti dal CdA e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Le riunioni con gli Organi interessati devono essere verbalizzate e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV.

Nell'ambito del reporting semestrale vengono affrontati, a titolo non esaustivo, i seguenti aspetti:

- controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- stato di avanzamento di eventuali progetti di ridefinizione di processi sensibili;
- eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni al Modello o al Codice Etico;
- eventuali iniziative di formazione sul Modello e sul decreto 231/01;

- altre informazioni ritenute significative;
- valutazione di sintesi sull'aggiornamento ed effettiva applicazione del Modello per verificarne l'efficacia e l'adeguatezza in relazione ai reati da prevenire.

6.6 Verifiche sull'adeguatezza del modello

L'OdV può effettuare periodicamente specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati.

Per facilitare l'attività di vigilanza e controllo dell'OdV, sono stati individuati dei referenti per ciascuna procedura

A tal fine viene svolta un'attività di verifica di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione eventualmente intraprese e della sensibilizzazione dei destinatari del Modello rispetto all'applicazione dello stesso.

L'OdV può avvalersi del supporto delle funzioni interne che di volta in volta si rendano necessarie.

Le verifiche ed il loro esito sono inserite nei report previsti dal Modello.

6.7 Conservazione delle informazioni

Le informazioni, le segnalazioni ed i *report* previsti dal Modello Organizzativo vengono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. L'accesso ai dati del *data base* è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza e a persone da questi delegate e autorizzate.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Funzione del sistema disciplinare

Il Modello per essere rispondente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 231/01 deve prevedere altresì, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b), un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello da parte di un lavoratore dipendente e/o dei dirigenti della stessa costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

7.2 Violazioni del Modello e del Codice Etico

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare sono considerati, a titolo esemplificativo comportamenti sanzionabili:

- 1) la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- 2) la violazione di disposizioni e di procedure interne previste dal Modello (ad esempio la non osservanza dei protocolli, l'omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli);
- 3) l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- 4) le violazioni delle norme generali di condotta contenute nel Codice Etico.

7.3 Misure nei confronti dei dipendenti in posizione non dirigenziale

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

L'art. 2104 c.c. individuando il dovere di «obbedienza» a carico del lavoratore dispone che il prestatore di lavoro debba osservare nello svolgimento delle proprie mansioni le disposizioni impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico rientra nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni stabilite dalla direzione per soddisfare le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, dalla contrattazione collettiva applicata, che nel caso specifico è rappresentato dal CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica, nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto *dei lavoratori*) e delle relative disposizioni contenute nel CCNL.

Le infrazioni verranno accertate ed i conseguenti procedimenti disciplinari avviati secondo quanto previsto nella normativa suindicata.

I lavoratori saranno pertanto passibili dei provvedimenti previsti dall'art. 23 e ss. del CCNL indicato e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25 (con o senza preavviso).

In particolare si prevede, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che:

(a) incorre nei provvedimenti del richiamo verbale o dell'ammonizione scritta, a seconda della gravità dell'infrazione, il lavoratore che violi il Codice Etico o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di svolgere controlli);

(b) incorre nei provvedimenti della multa o della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni il lavoratore che, nel violare il Codice Etico o adottando, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, ponga in essere comportamenti ritenuti più gravi di quelli sanzionati alla lettera a);

(c) incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e diretto in modo univoco al compimento di un Reato;

(d) incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società, anche solo in sede cautelare, di misure previste dal Decreto.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all’art. 23 del CCNL, tra cui:

- l’obbligo – in relazione all’applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell’addebito al dipendente e dell’ascolto di quest’ultimo in ordine alla sua difesa;
- l’obbligo – salvo per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell’addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l’obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento;
- la rilevanza, ai fini della graduazione della sanzione, di precedenti disciplinari a carico del dipendente e l’intenzionalità del comportamento.

Le tipologie e l’entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione saranno proporzionate alla gravità delle mancanze; in particolare si terrà conto della gravità della condotta, anche alla luce dei precedenti disciplinari del lavoratore, delle mansioni dallo stesso svolte e dalle circostanze in cui è maturata e si è consumata l’azione o l’omissione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte della Direzione che è la funzione responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari delineate su eventuale segnalazione dell’OdV e sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata.

7.4 Misure nei confronti dei dirigenti

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o l’adozione, nell’espletamento delle attività nell’ambito dei «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico e la commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tenuto conto anche della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, determineranno l’applicazione delle misure idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria applicato.

7.5 Misure nei confronti di Amministratori, Sindaci e Revisori

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, per l’adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte di uno o più dei membri del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all’Amministratore Delegato la notizia della violazione commessa da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione convoca con urgenza l’Assemblea dei soci per disporre l’eventuale revoca ai sensi dell’art. 2400, 2° comma, cod. civ..

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione (per quanto applicabili) da parte dei revisori, l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l’adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

7.6 Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e soggetti terzi

I comportamenti in violazione del Codice Etico da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (quali partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà della Società inserire nei relativi contratti.

ALLEGATO 1

ELENCO DEI REATI “PRESUPPOSTO”

Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25):

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis, cod. pen.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter, cod. pen.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, cod. pen.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis, cod. pen.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, cod. pen.);
- Concussione (art. 317, cod. pen.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318, cod. pen.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319, cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, cod. pen.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater, cod. pen.: inserito dall'art. 1, comma 75, della L. n. 190 del 6 novembre 2012);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, cod. pen.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322, cod. pen.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis, cod. pen.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 - bis)

(Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter, cod. pen.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater, cod. pen.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies, cod. pen.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater, cod. pen.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies, cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.);
- Documenti informatici art. 491-bis cod. pen.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.).

Reati di criminalità organizzata (art. 24 - ter)

(Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29)

- Associazione per delinquere (416 c.p);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416-bis cod. pen.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (416-ter cod. pen.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.)
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- Delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 cod. pen.p.).

Reati di criminalità organizzata transnazionale previsti dalla legge n. 146 del 16 marzo 2006.

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416, cod. pen.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, cod. pen.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.).

Reati c.d. di falso nummario (art. 25 - bis)

(Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001 ed integrato dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- Alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 cod. pen.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 cod. pen.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 cod. pen.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 cod. pen.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.)

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 - bis.1)

(Articolo aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis cod. pen.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter cod. pen.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater cod. pen.);

Reati societari (art. 25 - ter):

(Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3)

- False comunicazioni sociali (art. 2621, cod. civ.);
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c. inserito dall'[articolo 12, comma 1, lettera c\), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.](#))
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, cod. civ.);
- Falso in prospetto (art. 2623, cod. civ.: soppresso dal 12/01/2006 dalla Legge del 28/12/2005 n. 262 art. 34);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, cod. civ.: soppresso dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- Impedito controllo (art. 2625, cod. civ.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, cod. civ.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, cod. civ.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628, cod. civ.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, cod. civ.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis, cod. civ.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632, cod. civ.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cod. civ.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, cod. civ.: inserito dall'art. 1, comma 77, lettera b, della L. 6 novembre 2012, n. 190);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, cod. civ.);
- Aggiotaggio (art. 2637, cod. civ.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, cod. civ.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 - quater)

(Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 - quater 1)

(Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006, n. 7, art. 3)

Reati contro la personalità individuale (art. 25 - quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600, cod. pen.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, cod. pen.);

- Pornografia minorile (art. 600 ter, cod. pen.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater, cod. pen.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1, cod. pen.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies, cod. pen.);
- Tratta di persone (art. 601, cod. pen.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602, cod. pen.).

Reati di abuso e manipolazione di mercato (art. 25 - *sexies*)

(Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art.)

- Abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 187 bis, TUF;
- Manipolazione di mercato di cui agli artt. 185 e 187 ter, TUF.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 - *septies*)

(Articolo aggiunto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)

- Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, cod. pen.).

Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 - *octies*)

(Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3)

- Ricettazione (art. 648, cod. pen.);
- Riciclaggio (art. 648-bis, cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.).

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 - *novies*)

(Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15)

Reati previsti dalla legge sul diritto d'autore n. 633/1941 agli artt. 171 primo comma lettera a bis) e terzo comma, 171 bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies.

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a-bis);

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies l. 633/1941) .

Reati contro l'attività giudiziaria (art. 25 - *decies*)

(Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4, sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis, cod. pen.)

Reati ambientali (art. 25 - *undecies*)

(Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121)

- Inquinamento ambientale (Articolo 452 bis c.p.: aggiunto [dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68](#)).
- Disastro ambientale (articolo 452 quater c.p: aggiunto [dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68](#)).
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p: aggiunto [dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68](#)).
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.: aggiunto [dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68](#)).
- Associazione per delinquere (comune o mafiosa) finalizzata alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del codice penale (art. 452 octies c.p.: aggiunto [dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68](#)).
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, cod. pen.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, cod. pen.);
- Violazione delle norme poste a tutela delle acque (art. 137, D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006);
- Violazione delle norme poste a tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione e norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, 2, 3 bis, 6 L. 150/1992);
- Violazione delle norme poste a tutela della cessazione e della riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, L. 549/1993);
- Inquinamento doloso (art. 8, D.Lgs. 202/1997);
- Inquinamento colposo (art. 9, D.Lgs. 202/1997).
-

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 - duodecies)

(Articolo inserito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

* con riferimento a tali fattispecie si segnala che alla luce del D. Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 in vigore dal 6 febbraio 2016, le stesse sono state depenalizzate.